


COMUNE DI PAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L' ACCESSO E L' UTILIZZO
DELLE PALESTRE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Peresson dr. Ruggero



IL SINDACO
F.to Michelotti Andrea

A. Michelotti

Art. 1 Individuazione dei locali.

Nel territorio comunale vengono individuati i seguenti impianti soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

- a) Palestra della scuola media.
- b) Palestra della scuola elementare.
- c) Campo pallacanastro esterno scuola media
- d) Complesso degli impianti e attrezzature compresi nell' area denominata "Centro Polisportivo Comunale.

Alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetti altresì gli eventuali nuovi impianti sportivi realizzati dal Comune.

Art. 2 Destinazione d'uso dei locali.

I locali di cui al precedente art. 1 sono destinati all'esercizio di quelle attività ginniche o specialità sportive e ricreative per i quali sono predisposti.

Essi possono essere altresì utilizzati anche per attività culturali o ricreative diverse, previa adozione di adeguate misure di salvaguardia del pavimento o del tappeto erboso e delle attrezzature dell'impianto e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

In ogni caso ed in ogni momento tutte le responsabilità devono ritenersi a carico dell' organizzatore ed utilizzatore dei locali in concessione.

Gli impianti e attrezzature di cui ai punti a), b) e c) sono destinati in via prioritaria all' uso delle scuole locali per lo svolgimento delle attività legate alla programmazione didattica; gli impianti e attrezzature di cui al punto d) possono essere concessi in uso gratuito alle scuole elementari e medie per le attività legate alla programmazione didattica.

Art. 3 Concessione.

Gli impianti sono concessi a gruppi o associazioni che ne facciano richiesta.

In ogni caso le chiavi di accesso ai locali verranno fornite al legale rappresentante dell'Ente richiedente o a persona munita di delega scritta.

La priorità nell'assegnazione dei locali, per quanto attiene a manifestazioni o usi temporanei, salvo casi di pubblico interesse da sottoporre all'esame della Giunta comunale, sarà stabilita dall'ordine temporale di presentazione delle domande.

Le concessioni d'uso continuativo saranno, di norma, programmate all'inizio di ogni stagione agonistica (indicativamente stabilita con il 1° settembre) previa verifica delle richieste pervenute.

L' Amministrazione Comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento di tutti i locali per attività, manifestazioni o iniziative diverse, salvo preavviso al concessionario.

E' fatto divieto ai concessionari di apportare modifiche agli apparati di chiusura delle porte, tali da impedirne l'accesso alle persone di cui al successivo art.7.

La concessione è subordinata al versamento delle quote tariffarie previste al successivo art. 8 del presente regolamento.

Per le concessioni inerenti la durata di un anno il versamento delle quote avverrà in 4 rate anticipate trimestralmente.

Art. 4 Domanda di concessione.

La domanda di concessione, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' Ente o Associazione richiedente e deve contenere:

- a) Generalità del richiedente, denominazione sociale del richiedente e l'eventuale codice fiscale del medesimo.
- b) Il programma delle attività che si intendono svolgere ed il numero presuntivo dei partecipanti.
- c) Le generalità della persona responsabile delle attività programmate.
- d) Generalità della persona delegata al ritiro e riconsegna delle chiavi.
- e) Durata della concessione e tempi di utilizzo degli impianti.
- f) Dichiarazione di presa visione ed accettazione dei disposti del presente regolamento, nonché assunzione di ogni responsabilità per danni a persone o cose durante la presenza nei locali comunali.
- g) All' atto della concessione, ricevuta di versamento della quota tariffaria stabilita.

Art. 5 Modalità di accesso.

L'accesso ai locali è consentito solamente in presenza della persona segnalata quale responsabile delle attività che in essi si intendono svolgere.

Eventuali modifiche nelle designazioni devono essere preventivamente segnalate per iscritto.

Chi accede ai locali è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.

I turni di allenamento e di gare, sia maschili che femminili, vengono condizionati alla necessità di escludere promiscuità, nell'uso di spogliatoi, servizi igienici e docce.

Gli atleti non potranno accedere ai campi da gioco se non in tenuta adeguata.

Per orario di concessione si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, in esso compreso anche quello impiegato nell'uso delle docce e degli spogliatoi.

A locali ed impianti non si può accedere in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

I concessionari sono tenuti ad assicurare la risistemazione al proprio posto di materiali ed attrezzature utilizzati per le attività effettuate mediante proprio personale di fiducia.

In ogni caso il concessionario è tenuto a lasciare i locali in condizioni di ordine e pulizia tali da renderli idonei ad eventuali successive utilizzazioni.

Art. 6 Responsabilità.

I concessionari sono responsabili di ogni danno all'immobile, agli arredi, alle attrezzature o ai servizi, siano essi imputabili agli stessi, agli associati o a terzi.

Dei danni eventualmente prodotti o constatati dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione proprietaria dei locali stessi.

Il danno dovrà essere risarcito.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale si riserva ogni azione ritenga utile al raggiungimento di questo obiettivo ed alla salvaguardia degli impianti.

L'Amministrazione comunale non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che vengono lasciati nei locali.

Spetta ai dirigenti ed agli accompagnatori delle società concessionarie assicurare la sorveglianza degli spogliatoi dove verranno depositati gli indumenti ed eventuali oggetti di valore degli atleti.

Per le manifestazioni alle quali sia ammesso il pubblico, i concessionari devono dare comunicazione un tanto agli organi competenti di Pubblica Sicurezza.

I concessionari devono ritenersi direttamente responsabili di tutte le tasse ed i diritti verso terzi accettando incondizionatamente ogni responsabilità, anche verso gli spettatori, assumendosi l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di legge.

Art. 7 Controllo.

Gli Amministratori ed il personale incaricato dal Comune, possono accedere ai locali in qualsiasi momento, sospendere le attività ed ordinarne lo sgombero quando ciò sia ritenuto opportuno per motivi di sicurezza.

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione comunale, qualora gli impianti dovessero rendersi impraticabili per cause di forza maggiore o caso fortuito.

Art. 8 Tariffe.

Le tariffe per l'utilizzo dei locali e degli impianti soggetti a questo regolamento, sono determinati annualmente con apposita delibera dalla Giunta Comunale da adottarsi non successivamente alla approvazione del Bilancio.

In assenza della deliberazione di cui al precedente comma restano in vigore le tariffe già operanti.

Art. 9 Pubblicità.

Salvo diversa autorizzazione, è vietata nei locali soggetti al presente regolamento ogni forma di pubblicità commerciale.

Art. 10 Pulizie.

Salvo diversi accordi con i singoli concessionari, il servizio di pulizia dei locali viene svolto da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Revoche.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà la sospensione temporanea o definitiva delle concessioni in atto senza alcuna possibilità di rivalsa del concessionario salvo il rimborso delle quote versate e non utilizzate, dalle quali saranno preventivamente detratte le spese per eventuali danneggiamenti non rimborsati.

Art. 12 Albo degli avvisi.

Copia del presente regolamento, nonché di eventuali altre comunicazioni dovrà essere affissa in apposito albo all'ingresso dei locali.